

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS


IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5089 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in considerazione di un rilevante precedente penale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6229 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pepe, con domicilio eletto presso Marco Pepe in Roma, via Tuscolana 4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00085/2012, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Pepe e l'avvocato dello Stato Galluzzo;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata ai sensi dell'art. 60, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso ne ha chiesto il rinnovo.

Il Questore di Forlì-Cesena, con atto del 14 aprile 2011, ha negato il rinnovo, in considerazione di un rilevante precedente penale dell'interessato.

L'interessato ha presentato un ricorso gerarchico al Prefetto di Forlì-Cesena. Detto ricorso è stato respinto con ampia motivazione.

E' quindi intervenuto il ricorso dello straniero al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna. Il ricorso è

stato respinto.

L'interessato propone ora appello a questo Consiglio. L'Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia.

2. Conviene premettere che, essendo intervenuta la decisione del ricorso gerarchico (decisione impugnata, in effetti, mediante il successivo ricorso al T.A.R.) la disamina della legittimità va condotta integrando la motivazione dell'atto del Questore con quella (più approfondita) dell'atto del Prefetto. Com'è noto, infatti, l'autorità investita di un ricorso gerarchico ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità ma entrando anche nel merito, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell'organo sottordinato..

3. Nel provvedimento del Questore, il precedente penale che ha interessato il ricorrente è così descritto: «...è stato condannato dal Tribunale di Bari in data 4 giugno 2009 alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 40.000 di multa per i reati di detenzione e trasporto di 7 chili di eroina, 1,5 chili di morfina, e 500 grammi di cocaina, introdotta in Italia su un'autovettura sbarcata da una motonave proveniente dal Montenegro in data 30 agosto 2008... In data 12 gennaio 2012 la Corte di Appello di Bari... riduceva la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione, ed euro 28.000 di multa... Il Tribunale di Bari, in data 6 febbraio 2009, ha sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari... autorizzando successivamente l'espletamento di attività lavorativa...».

Premesso ciò in punto di fatto, questo Collegio osserva che per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, la condanna (anche non definitiva) per un qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, non importa se più o meno grave, comporta automaticamente il divieto ope legis del rilascio. Sotto questo profilo, pertanto, il diniego del rinnovo era un atto vincolato.

4. E' vero però che l'art. 5, comma 5, del t.u. è stato parzialmente modificato dal [decreto legislativo n. 5/2007](#). Quest'ultimo intervento, in attuazione di una direttiva comunitaria, ha aggiunto al comma 5 le seguenti frasi: «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». In sostanza, la nuova disposizione declassa, per così dire, i reati tassativamente ostativi trasformandoli in elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all'esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l'interesse all'unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma.

Si deve precisare che, secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato presso questa Sezione, i nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento.

5. Nel caso in esame, l'appellante convive in Italia con la moglie e una figlia minorenni (nata nel 2006). Pertanto il diniego del permesso di soggiorno, benché astrattamente consentito (anzi imposto) dall'esistenza di una rilevante condanna penale per un reato in materia di stupefacenti, non poteva essere pronunciato senza che l'interesse pubblico all'allontanamento di un soggetto pericoloso venisse posto in comparazione con l'interesse all'unità familiare. S'intende che tale necessità non preclude, in assoluto,

l'adozione di un provvedimento di diniego; occorre però che un simile esito sia sorretto da una motivazione adeguata.

Peraltro, dall'ampia motivazione del provvedimento del Prefetto (rigetto del ricorso gerarchico) emerge che in effetti la problematica derivante dalla presenza del nucleo familiare è stata presa in esame (anche il ricorso gerarchico vi faceva riferimento). Ma il Prefetto ha espresso apertamente il convincimento che la gravità del reato - da cui deriva l'esigenza di proteggere la collettività nazionale dalla presenza di soggetti socialmente pericolosi - sia tale da far passare in secondo piano il principio della tutela del nucleo familiare.

6. Resta da vedere se, nella fattispecie, la preferenza accordata dall'autorità di p.s. alle esigenze pubblicistiche (allontanamento dei soggetti autori di gravi reati) rispetto alla tutela dell'unità familiare sia legittima o meno, con riferimento ai criteri della "proporzionalità" e delle "adeguatezza".

Questo Collegio ritiene che il provvedimento sia legittimo. Come si è detto, di norma una condanna per reati in materia di stupefacenti comporta il divieto del rinnovo del permesso di soggiorno, a prescindere dalla gravità del fatto: così, ad esempio, anche nel caso che vengano riconosciute le attenuanti di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 73 del t.u. n. 309/1990. Ma in questo caso la gravità del fatto si colloca ben al di sopra di quei livelli minimali, anzi appare del tutto inusuale. L'interessato è stato condannato per avere introdotto in Italia, in unica soluzione, un ingente carico di droga "pesante": 7 chilogrammi di eroina più 1,5 di morfina e 500 grammi di cocaina. E' difficile immaginare che quantitativi del genere possano trovarsi in mano ad un piccolo spacciatore occasionale, tanto meno al consumatore costretto suo malgrado a farsi a sua volta spacciatore; e lasciano invece intravedere un inserimento attivo nell'organizzazione criminale, con un ruolo non secondario. Se non fosse stato scoperto tempestivamente, quel singolo carico avrebbe alimentato il mercato della droga per lungo tempo e su vasto raggio. Questo è ciò che emerge dalla vicenda penale. Le motivazioni con le quali il giudice di sorveglianza ha poi reso la pena poco più che simbolica attengono a profili diversi che in questa sede non hanno rilevanza.

7. In conclusione, la sentenza del T.A.R. va confermata. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 25 Settembre 2012



News



[Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva](#)

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

[Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi](#)

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891